



## Atti che devono obbligatoriamente essere depositati in via telematica:

a cura di Nicola Gargano

30 giugno 2014	31 dicembre 2014	31 marzo 2015	30 giugno 2015
Atti endoprocessuali nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione nelle cause iscritte a ruolo dopo tale termine	Atti endoprocessuali in tutti i giudizi pendenti		Atti endoprocessuali in tutti i giudizi pendenti presso le Corti d'Appello
Ricorso per decreto ingiuntivo			
Atti successivi al pignoramento nelle procedure esecutive iniziate dopo tale termine (parte già costituita)	Atti successivi al pignoramento in tutte le procedure esecutive pendenti (parte già costituita)	Iscrizione a ruolo nelle procedure esecutive <b>D.L. 132 del 12 settembre 2014</b>	
Atti del professionista delegato nelle procedure iniziate dopo tale termine	Atti del professionista delegato in tutte le procedure pendenti		

Sono momentaneamente esclusi dal processo telematico gli uffici del Giudice di Pace e la Corte di Cassazione.

## Atti che possono essere depositati in via telematica

A seguito delle modifiche introdotte dal DL 83/2015 è sempre possibile depositare telematicamente in tutti i Tribunali e Corti di Appello Italiane nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione l'atto introduttivo o il primo atto difensivo e relativi documenti che si offrono in comunicazione.

### N.B: IL DEPOSITO TELEMATICO DELL'ATTO INTRODUTTIVO O DEL PRIMO ATTO DIFENSIVO E' FACOLTATIVO

E' opportuno precisare che detta facoltà consente di fornire - nell'attesa di opportuni chiarimenti legislativi su tutti i casi limite in cui non è chiaro se alcuni atti debbano depositarsi in telematico o in cartaceo (quali a titolo di esempio reclamo, cautelare in corso causa, opposizione all'esecuzione) - la certezza che, depositando qualsiasi atto a mezzo PCT, non si potrà sicuramente commettere alcun errore e di conseguenza qualsiasi pronuncia di inammissibilità del deposito.

Il legislatore inoltre, nel prevedere tali facoltà di deposito telematico, è intervenuto nella disciplina delle attestazioni di conformità, introducendo per l'iscrizione a ruolo telematica, l'art. 16 decies che prescrive che *Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario*



*giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.*

Ai fini dell'iscrizione a ruolo telematica dunque l'avvocato dovrà inserire come atto principale la citazione od il ricorso in formato pdf testuale e, in caso di atto di citazione, dovrà allegare prova della notifica allegando le ricevute di accettazione e consegna della notifica in formato .eml o .msg (per ogni informazione su come procedere al salvataggio dei suddetti file consultare la parte finale del vademecum sulle notifiche a mezzo PEC), oppure in caso di notifica cartacea a mezzo posta in proprio o a mezzo UNEP, inserendo copia per immagine dell'atto di citazione notificato a mezzo Unep attestandone la conformità *ai sensi degli articoli 16-decies e 16 -undecies del d.l. 179 del 2012.*

**NB: Per attestare la conformità si potrà utilizzare una funzionalità di modifica dei pdf contenuta nell'ultima versione di Adobe Pdf Reader oppure utilizzando un qualsiasi programma che consenta di modificare i pdf . La procedura potrà essere agevolmente compiuta installando sul proprio computer l'ultima versione di Adobe PDF Reader (XI). Dopo aver scansionato il documento (prestando attenzione che il vostro scanner non generi un PDF protetto) cliccare su aggiungi testo e aggiungere l'attestazione: *Si attesta la conformità della presente copia informatica all'originale analogico ai sensi degli articoli 16-decies e 16 -undecies del d.l. 179 del 2012.* In quest'ultimo caso sarà assolutamente indispensabile apporre la propria firma digitale sugli allegati dopo averli allegati all'interno del redattore. In alternativa sarà possibile inserire l'attestazione di conformità su un foglio cartaceo separato (che non dovrà essere firmato con firma autografa) da scansionare insieme all'atto notificato in modo da ottenere un unico file pdf immagine che verrà firmato digitalmente.**

Attestazione di conformità ai sensi degli art. 16-decies e 16 -undecies D.L. 179/2012

Il sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_ in qualità di difensore di \_\_\_\_\_, nel procedimento promosso presso il Tribunale di \_\_\_\_\_, attesta la conformità della presente copia informatica dell'atto di citazione notificato a mezzo \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ all'originale analogico ai sensi degli



articoli 16-decies e 16 -undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dal decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015.

Luogo e Data

Avv. \_\_\_\_\_

**In alternativa sarà possibile inserire l'attestazione di conformità su documento informatico separato ai sensi delle nuove specifiche tecniche pubblicate in GU in data 8.1.2016 avendo cura di specificare oltre ad una breve descrizione dell'atto di cui si attesta la conformità, il nome del file di cui si attesta la conformità. Si segnala tuttavia che, tali nuove specifiche prevedono l'aggiornamento dei redattori atti, e pertanto sino all'aggiornamento degli stessi è consigliabile utilizzare solo le due modalità precedentemente elencate.**

A titolo esemplificativo si riporta la tabella predisposta dall'avvocato Stefania Giordano del foro di Palermo che specifica quali atti possono e quali devono essere depositati in via telematica:



## IL DEPOSITO DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI NELL'ERA DEL PCT dopo il DECRETO LEGGE 27 GIUGNO 2015 N. 83

Avv. Stefania Giordano

ATTI	CARTACEO	TELEMATICO OBBLIGATORIO	TELEMATICO FACOLTATIVO	DEPOSITO prudenziale
Costituzione attore/ricorrente	✓	✗	✓	
Costituzione convenuto/resistente	✓	✗	✓	
Costituzione nuovo difensore	✗	✓	✗	
Costituzione terzo chiamato	✓	✗	✓	
Istanza visibilità	✗	✓	✗	
Memorie 183 c.p.c.	✗	✓	✗	
Istanze in corso di causa	✗	✓	✗	
Originali documenti in corso causa	✓	✓	✗	cartaceo e telem.
Copie documenti in corso causa	✗	✓	✗	
Intimazione testi	✓	✓	✗	cartaceo e telem.
Comparsa conclusionali	✗	✓	✗	
Memorie di replica	✗	✓	✗	
Reclamo	!	!	✓	telematico
Ricorso in riassunzione	!	!	✓	telematico
Fascicolo di parte in corso causa	✗	✓	✗	
Ricorso 702 bis c.p.c.	✓	✗	✓	
Ricorso per separazione/divorzio	✓	✗	✓	
Cautelari ante causam	✓	✗	✓	
Cautelari in corso causa	!	!	✓	telematico
Ricorso ATP	✓	✗	✓	
Ricorso per decreto ingiuntivo	✗	✓	✗	
Istanza esecutorietà d.i.	✗	✓	✗	
Istanza correz errore materiale	✗	✓	✗	
Costituzione appellante/appellato	✓	✗	✓	
Pign. mobiliare (iscrizione ruolo)	✗	✓	✗	
Pign. Immobiliare (iscriz.ruolo)	✗	✓	✗	
Pign. presso terzi (iscriz. Ruolo)	✗	✓	✗	
Pign. Autoveicoli e rimorchi (i.ruolo)	✗	✓	✗	
Ricorso 612 c.p.c.	✓	✗	✓	cartaceo
Opposizione a precetto	✓	✗	✓	
Opposizione 615/617 c.p.c. cautelare	✓	✓	✗	
Opposizione 615/617 c.p.c. merito	✓	✗	✓	
Atti successivi al pignoramento	✗	✓	✗	
Ricorso per cassazione	✓	✗	✗	
Ricorso al TAR	✓	✗	✗	
Ricorso Comm. Tributaria	✓	✗	✗	

AVVERTENZE: verifica la correttezza di quanto indicato